

Memoria su articolo 20 del Disegno di Legge C1441-quater-D recante “Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

La salute e la sicurezza nel lavoro sono normati in Italia dalla Legge 123/07 e successivo Dlgs 81/08 e s.m.i.

La Costituzione italiana e la normativa europea prevedono, giustamente, che la tutela della salute debba riguardare tutti i cittadini e conseguentemente tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Infatti il Dlgs 81/08 (e prima il Dlgs 626/94), prevedono che tutte le norme si applichino a tutte le lavoratrici e i lavoratori, come recita l’art. 3 comma 1 dello stesso Dlgs 81. Solo al successivo comma 2 viene specificato che in alcune fattispecie ben elencate le norme sono applicate “tenendo conto delle effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative....”, cioè mai viene meno il dovere di tutela dei lavoratori. Nel confronto che ha preceduto l’emanazione del Dlgs 81, anche sulla scorta delle esperienze precedenti, è sempre stato chiaro che queste particolarità si riferiscono a situazioni estreme (ad es. personale militare in azione di guerra) o situazioni particolari (es. altezza dei locali o vie di fuga in edifici sottoposti a tutela storica o questione dei maniglioni antipánico negli edifici carcerari).

Inoltre lo stesso comma 2 dell’art. 3 del Dlgs 81/08 prevede esplicitamente che tutto lo stesso Dlgs si applica anche a queste fattispecie a meno che non vengano emessi i relativi Decreti Ministeriali entro 24 mesi, cioè entro il 15 maggio 2010 e solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché (ove di competenza) gli organismi di rappresentanza del personale militare e previa acquisizione del parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Si fa poi notare che la Legge 51/1955 è una legge che ha perso efficacia, in quanto delegava il Governo a emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, cosa che il Governo dell’epoca fece emanando il DPR 303/1956, DPR abrogato dall’art. 304 del Dlgs 81/08 (tranne l’art. 64 relativo alle ispezioni). Non appare poi ininfluyente far notare che l’evoluzione normativa ha portato a includere le fattispecie di cui all’art. 2 della legge del 1955 nel cosiddetto “testo Unico su salute e sicurezza nel lavoro”, pur a volte ricomprendendole nelle specificità di cui al c. 2 art. 3 dello stesso Dlgs 81/08.

Ne consegue che quanto previsto dall’art. 20 in esame è in netta contraddizione con la normativa sia italiana che europea e se ne **chiede quindi l’abrogazione.**

Ulteriori approfondimenti saranno recapitati nei prossimi giorni.